



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE LIRICA

Art. 01 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione non lucrativa denominata "DIMENSIONE LIRICA" di seguito denominata Associazione, con sede legale in Venezia, Castello 5601.

Art. 02 Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. diffondere e ampliare la conoscenza della cultura veneziana, musicale ed artistica in genere;
2. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per favorire lo scambio culturale tra persone, enti ed associazioni anche di nazionalità differenti;
3. permettere la realizzazione di eventi artistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, opere liriche, balletti, rappresentazioni teatrali ecc.;
4. promuovere iniziative culturali quali mostre, dibattiti, convegni, pubblicazioni, incisioni discografiche e video;
5. per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà operare sia nella sede sociale che in altri luoghi;
6. l'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà anche esercitare attività commerciale e somministrare ai proprio soci quale spaccio interno.

L'Associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà intraprendere qualunque iniziativa anche avvalendosi del contributo di esperti.

Può coordinarsi con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, nazionali od esteri.

Art. 03 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 04 Soci – Iscrizioni e quote sociali

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire coloro che senza distinzione di sesso, razza, religione, credo politico, intendono perseguire le finalità dell'Associazione e si riconoscono nei principi e negli scopi della stessa.

L'ammissione dei soci è subordinata alle seguenti condizioni:

1. presentazione della domanda di adesione al Presidente con specifica dei propri dati anagrafici;
2. versamento della quota di iscrizione, così come definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Associazione s'intende avvenuta con la sottoscrizione della domanda di adesione da parte del Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo che ne faccia le veci, e si intende perfezionata con la consegna della tessera sociale che comporta l'assunzione alla qualifica di "Socio".

Art. 05 Volontarietà di associazione

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali.

I soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di contributi straordinari.

Art. 06 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere dall'Associazione la tessera sociale;
3. all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

La quota sociale è intrasmissibile inter vivos.

Art. 07 Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 08 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 09 Assemblea dei soci

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta ve ne sia l'esigenza e comunque almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea all'albo della sede almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'assemblea dei soci delibera:

1. la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
3. l'approvazione dei regolamenti interni;
4. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o quando venga richiesto da almeno i 2 /3 (due terzi) degli associati;
5. le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
6. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il

numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 10 Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea ed il diritto ad intervenire.

L'Assemblea nomina un segretario il quale avrà il compito di redigere il verbale della riunione se richiesto dai presenti. Il Presidente provvede poi alla sottoscrizione dell'eventuale verbale.

Art. 11 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo al quale sono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso è costituito dal Presidente e da un numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea compreso tra 3 (tre) e 7 (sette).

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

In caso di votazione in parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni con possibilità di essere rieletti.

Art. 12 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta ve ne sia la necessità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) consiglieri e comunque almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del progetto di rendiconto consuntivo economico e finanziario d'esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo della sede almeno un giorno prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione dell'Associazione;
- emanare i regolamenti ritenuti utili per il funzionamento dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- convocare l'assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo economico e finanziario per portarlo in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 14 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio.

Il Presidente ha il potere di aprire, gestire, estinguere conti correnti bancari e/o altre forme di finanziamenti bancari e non.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 Esercizio sociale - conto consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il conto consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea con modalità e termini stabiliti all'articolo 09 del presente statuto.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri entro non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure affini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.